

Publicato il 27/09/2024

N. 00188/2024 REG.PROV.CAU.
N. 00401/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Seconda)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 401 del 2024, proposto da:

Michela **Glorio**, Paola Andreoni, Simone Pugnaroni, Eliana Flamini, Simonetta Tirroni, Maria Francesca Verdolini, Caterina Donia, e Tommaso Spilli, rappresentati e difesi dall'avv. Mauro Pellegrini, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Osimo, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Discepolo, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Fabiola Martini, Francesco Sallustio, Lanfranco Migliozi, Provincia di Ancona, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, anche con decreto monocratico ex art.

56 c.p.a.:

della delibera del Consiglio Comunale di Osimo di cui alla seduta n.39 del 13.09.2024 avente ad oggetto surroga di Consiglieri dimissionari;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Vista la notifica del ricorso inoltrata via pec al Comune di Osimo in data 16.09.2024, ed alla Provincia di Ancona (a titolo di "litis denuntiatio"), e le cartoline di ricevimento relative alle notifiche a mezzo raccomandata a r. nei confronti dei controinteressati Martini Fabiola, Migliozi Lanfranco e Sallustio Francesco depositate in atti il 26.09.2024;

Vista la memoria di costituzione del Comune di Osimo in data 26.09.2024 e la documentazione allegata dall'amministrazione medesima in riscontro al decreto presidenziale interlocutorio n.181 del 24.09.2024 tra cui la delibera oggetto di gravame ed il relativo verbale, nonché le pregresse delibere di modifica del regolamento comunale;

Ritenuto che le questioni proposte in punto di fumus siano incompatibili con la cognizione sommaria propria di questa fase, e che meritino una più approfondita delibazione nella sede propria collegiale;

Considerato che appare, allo stato, meramente ipotetico e non suscettibile di anticipata ponderazione il pregiudizio lamentato dai ricorrenti, anche quali candidati, rispetto all'esito delle imminenti elezioni del Consiglio provinciale di Ancona - programmate per il prossimo 29.09.2024 - in relazione alla facoltà di esercizio del voto da parte dei tre Consiglieri comunali surrogati con la delibera di cui si chiede la sospensione cautelare.

P.Q.M.

Respinge l'istanza.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 10.10.2024.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona il giorno 27 settembre 2024.

Il Presidente
Renata Emma Ianigro

IL SEGRETARIO